

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 303
a iniziativa dei Consiglieri Bora, Giancarli, Sciapichetti
presentata in data 30 agosto 2019

INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE E DELLA
PRODUZIONE DELLA FILIGRANA E DELLA CARTA A MANO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce la filigrana e la carta a mano quali tratti distintivi e maggiormente rappresentativi dell'identità regionale, nonché simboli riconosciuti, in Italia e all'estero, della tradizione artigianale e del "saper fare" marchigiani, attuando interventi a tutela e sostegno della loro promozione.

Art. 2
(Interventi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può sostenere interventi volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-documentario, materiale e immateriale.

2. In particolare possono essere attuati interventi per:

- a) promuovere la diffusione della cultura artigianale nella produzione di carta a mano e filigrana, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendone lo studio e l'apprendimento delle tecniche uniche e frutto dell'ingegno dei maestri cartai nelle strutture museali, negli Istituti culturali specialistici italiani ed esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale;
- b) valorizzare la produzione di carta a mano e filigrana quale bene culturale, le relative collezioni museali e gli itinerari tematici, nonché le attività di catalogazione e di documentazione con definizione dei relativi standard catalografici;
- c) promuovere l'organizzazione di spettacoli dal vivo e produzioni cinematografiche dedicate alla carta a mano e filigrana e all'attività dei suoi artisti più virtuosi;
- d) formare figure professionali altamente specializzate che, immesse nei cicli di produzione, assicurino la tradizione dell'antico mestiere di maestro cartai, mantenendo elevato, anche con ricorso alle nuove tecnologie, il livello di qualità dei prodotti finali;
- e) ricercare e innovare i processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale e di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI);
- f) promuovere i prodotti realizzati dalle aziende locali nei mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i criteri di gestione dei programmi di sviluppo delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di com-

mercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

Art. 3

(Fabriano e Pioraco città della filigrana e della carta a mano)

1. La Regione riconosce il Comune di Fabriano e il Comune di Pioraco quali Città della filigrana e della carta a mano, in considerazione del rilievo assunto dalle tradizioni e dalle produzioni di filigrana e carta a mano nella storia culturale delle suddette città.

2. Per la finalità di cui all'articolo 1 la Regione intende valorizzare il Museo internazionale della Carta e della Filigrana e la Scuola degli antichi mestieri e altri enti di promozione sociale non a scopo di lucro con sede a Fabriano, e il Museo della Carta e della Filigrana, con sede a Pioraco, sostenendo le attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, rivolte in particolare a:

- a) conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca e di acquisizione di nuove fonti documentarie e di nuovi manufatti;
- b) riordinare la banca dati catalografica e documentaria, con definizione delle modalità di fruizione esterna;
- c) potenziare l'uso dei prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica, anche in forma integrata, sul web e sui social media;
- d) sostenere ricerche storiche e documentarie sulle aziende produttrici e i relativi prodotti, finalizzate alla ricostruzione dei percorsi del lavoro e della dimensione culturale riguardanti la carta a mano e la Filigrana e la sua diffusione in Italia e nel mondo;
- e) ricercare e valorizzare, anche tramite il riordino delle fonti documentarie, le figure e l'opera artistica di tutti coloro che hanno utilizzato la carta a mano e la filigrana nel corso dei secoli attraverso le loro doti artistiche.

Art. 4

(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)

1. La Regione sostiene il Festival della Carta e il Premio internazionale della Filigrana, promossi e organizzati dal Comune di Fabriano, quali pre-

minenti ed efficaci iniziative di promozione della cultura artigianale e del “saper fare” di Fabriano e delle Marche, in Italia e all'estero.

2. Possono beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Festival e al Premio di cui al comma 1, e iniziative analoghe legate alla Carta di Pioraco anche realizzate all'estero, con l'eventuale collaborazione di istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell'ambito di iniziative di promozione integrata promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'internazionalizzazione.

Art. 5

(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il programma degli interventi ed eventuali sostegni economici, sentiti i Comuni di Fabriano e Pioraco quali soggetti che esercitano un ruolo centrale nella raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento alle esigenze delle imprese della carta e della filigrana.

2. Il programma contiene l'elenco degli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso di fondi europei, statali o di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa europea e statale di riferimento.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.